

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 949/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 950/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 951/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
Regolamento (CE) n. 952/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97	7
* Regolamento (CE) n. 953/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia	8
* Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾	10
* Regolamento (CE) n. 955/98 della Commissione, del 29 aprile 1998, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	12
Regolamento (CE) n. 956/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 957/98 della Commissione, del 6 maggio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	17
* Direttiva 98/25/CE del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).....	19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/297/CE, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 27 aprile 1998, che nomina un membro del Comitato economico e sociale	21
---	----

98/298/CE, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 27 aprile 1998, che nomina due membri del Comitato economico e sociale	22
--	----

Commissione

98/299/CE:

* Decisione della Commissione, del 24 aprile 1998, che respinge la richiesta presentata dalla Renak International GmbH (Germania) di esenzione, a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese	23
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 949/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	109,7
	999	109,7
0709 90 70	052	78,3
	999	78,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	38,8
	204	37,4
	212	59,9
	600	69,3
	624	47,9
	999	50,7
	0805 30 10	382
388		61,0
999		61,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,8
	388	80,8
	400	96,3
	404	98,8
	508	86,2
	512	70,1
	524	87,3
	528	67,4
	720	138,0
	804	114,7
	999	88,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 950/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,00	0,03	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,26	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 951/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 909/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 922/98 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 909/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 909/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 maggio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	41,05	(¹)
1701 11 90 9910	39,81	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	41,05	(¹)
1701 12 90 9910	39,81	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4463	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	44,63	
1701 99 10 9910	44,85	
1701 99 10 9950	44,85	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4463	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 952/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,878 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 953/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1998

recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 906/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, occorre prevedere le modalità relative all'apertura e alla gestione delle importazioni di olio di oliva originario della Tunisia; che la situazione attuale e prevedibile dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smaltimento del quantitativo previsto; che il rischio di turbative del mercato diminuisce, a condizione che le importazioni non si concentrino su un breve periodo della campagna 1997/1998; che è opportuno prevedere che, nel corso di tale campagna, i titoli d'importazione possono essere rilasciati secondo un calendario mensile;

considerando che, per poter gestire efficacemente il quantitativo considerato, è necessario creare un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente all'organismo di emissione i titoli non utilizzati; che è altresì necessario istituire un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo di emissione dopo la data di scadenza, affinché i quantitativi non utilizzati possano essere ridistribuiti e che i servizi della Commissione ne vengano informati;

considerando che il quantitativo di olio importato dalla Tunisia non può superare un determinato limite; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽³⁾;

considerando che l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ⁽⁴⁾, non prevede più alcun regime speciale per l'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, al di fuori del contingente di 46 000 tonnellate a dazio ridotto;

considerando che è opportuno abrogare i regolamenti della Commissione (CE) n. 666/96 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/96 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 150/98 ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità e che beneficia del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, può essere importato a decorrere dal 1° marzo della campagna 1997/1998. I titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di 46 000 tonnellate per la campagna 1997/1998.
2. Per la campagna 1997/1998 e fatto salvo l'attuale limite di 46 000 t, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 906/98, entro il limite di 10 000 tonnellate al mese. Tale limite è però ridotto a 5 000 tonnellate per il mese di marzo e a 8 000 tonnellate per il mese di aprile. Se il quantitativo autorizzato per un determinato mese non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, il quantitativo rimanente va ad aggiungersi a quello del mese successivo, senza ulteriori possibilità di riporto.
3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

⁽¹⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 30. 3. 1998, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 17. 12. 1996, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 18 del 23. 1. 1998, pag. 5.

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i dati contenuti nelle domande di titolo pervenute.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli fino all'esaurimento del contingente mensile; in caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

4. La Commissione informa gli Stati membri non appena viene raggiunto il quantitativo massimo previsto dal regolamento (CE) n. 906/98.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, che può avvenire fino al 31 ottobre 1998.

I titoli sono rilasciati entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa autorizzazione della Commissione.

L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 ECU per 100 kg netti.

2. In caso di mancata utilizzazione del titolo d'importazione entro i termini previsti la cauzione viene incamerata. Tuttavia, tenendo conto che la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero:

- se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40 %,
- se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei quindici giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i quantitativi per i quali sono stati restituiti certificati nel corso dei sette giorni precedenti.

Articolo 4

I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 906/98
- Told fastsat ved forordning (EF) nr. 906/98
- Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 906/98
- Δασμός που καθορίστηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 906/98
- Customs duty fixed by Regulation (EC) No 906/98
- Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 906/98
- Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 906/98
- Bij Verordening (EG) nr. 906/98 vastgesteld douanerecht
- Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) n° 906/98
- Asetuksessa (EY) N:o 906/98 vahvistettu tullit
- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 906/98.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra «0» è iscritta a tal fine nella casella 19 del suddetto titolo.

Articolo 5

I regolamenti (CE) n. 666/96 e (CE) n. 150/98 sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 954/98 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1998****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità;
considerando che alle denominazioni registrate viene riservata l'indicazione di «specificità tradizionale garantita»;
considerando che in seguito alla pubblicazione delle denominazioni indicate nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ è pervenuta alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, in seguito ritirata;
considerando che tali denominazioni possono quindi essere iscritte nell'albo delle attestazioni di specificità e

beneficiare pertanto della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato con le denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che vengono iscritte nell'«Albo delle attestazioni di specificità» previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 21 del 21. 1. 1997, pag. 5-16.

⁽³⁾ GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 8.

ALLEGATO

- «Kriek», «Kriek-Lambic», «Framboise-Lambic», «Fruit-Lambic» / «Kriek», «Kriekenlambiek», «Frambozenlambiek», «Vruchtenlambiek» (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92) ⁽¹⁾;
 - «Lambic», «Gueuze-Lambic», / «Geuze» / «Lambiek», «Geuze-Lambiek», «Geuze» (articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92) ⁽¹⁾.
-

⁽¹⁾ Gli estremi del disciplinare sono pubblicati nella GU C 21 del 21. 1. 1997, pag. 5-16.

REGOLAMENTO (CE) N. 955/98 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 1998****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regola-

mento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Cuffia stereofonica senza fili formata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un ricevitore radio a pila ad alta frequenza — un trasmettitore radio ad alta frequenza a tre canali di una portata di 100 m, e — un adattatore per la connessione del trasmettitore con vari apparecchi audio 	8518 30 80	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8518, 8518 30 e 8518 30 80</p>
<p>2. Apparecchio ad audio frequenza comprendente un elaboratore di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad esempio: lettori CD, fonti video o proiettori di film) in segnali audio.</p> <p>Esso ha le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — simulazione di ambienti acustici (ad esempio l'acustica di una chiesa o di una discoteca), e — amplificazione di audio frequenza 	8543 89 95	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8543, 8543 89 e 8543 89 95</p> <p>La funzione principale non può essere determinata</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 956/98 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 929/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 940/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 929/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 929/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 130 dell'1. 5. 1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 131 del 5. 5. 1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	7,16	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	54,23	44,23
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	54,23	44,23
	di qualità media	74,59	64,59
	di bassa qualità	88,14	78,14
1002 00 00	Segala	99,04	89,04
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	99,04	89,04
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	99,04	89,04
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	95,25	85,25
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	95,25	85,25
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	99,04	89,04

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 04. 1998 al 5. 05. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	120,90	106,69	99,53	88,93	177,76 (*)	85,86 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	12,72	6,33	9,81	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	9,88	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,60 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,58 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 957/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1998

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 821/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 116 del 18. 4. 1998, pag. 21.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 maggio 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,45	6,58
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,45	12,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,45	6,39
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,45	11,81
1701 91 00 ⁽²⁾	22,59	14,59
1701 99 10 ⁽²⁾	22,59	9,42
1701 99 90 ⁽²⁾	22,59	9,42
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 98/25/CE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1998

che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 95/21/CE ⁽⁴⁾ specifica che le «convenzioni» sono le convenzioni in vigore alla data di adozione della direttiva; che l'articolo 2, punto 2, specifica che «MOU» è il protocollo di intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione modificata alla data di adozione della direttiva;

(2) considerando che dopo l'adozione della direttiva 95/21/CE sono entrati in vigore emendamenti alla convenzione Solas 74, alla convenzione Marpol 73/78 e alla convenzione STCW 78; che gli ultimi emendamenti al MOU di Parigi sono entrati in vigore il 14 gennaio 1998; che ai fini della direttiva è opportuno applicare i predetti emendamenti;

(3) considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal nuovo capitolo IX della convenzione Solas stabilisce un sistema di gestione della sicurezza applicabile tanto a bordo delle navi che a terra dalla società armatrice della nave e soggetto a verifica dell'ammi-

nistrazione del paese in cui tale società ha fissato la sede delle sue attività;

(4) considerando che il codice ISM costituisce un contributo essenziale alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino nelle acque della Comunità;

(5) considerando che il codice ISM entra in vigore a livello internazionale il 1° luglio 1998 per tutte le navi passeggeri, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e imbarcazioni ultrarapide di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

(6) considerando che il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off ⁽⁵⁾, è finalizzato ad un'applicazione vincolante ed anticipata delle disposizioni del codice ISM a tutti i traghetti roll-on/roll-off a prescindere dalla loro bandiera, in servizio da e per i porti europei;

(7) considerando che ritardi a livello internazionale nell'attuazione delle disposizioni del codice ISM da parte delle società armatrici e delle amministrazioni darebbero luogo a preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente;

(8) considerando che è pertanto necessario stabilire misure comunitarie specifiche per comprendere i casi in cui non vi sono a bordo certificati ISM; che tali misure debbono comprendere il fermo di qualsiasi nave sprovvista dei certificati rilasciati in base al codice ISM;

(9) considerando, tuttavia, che in assenza di altre carenze gravi che giustificano un fermo della nave, lo Stato membro interessato dovrebbe poter autorizzare la revoca del provvedimento di fermo qualora ciò fosse necessario per evitare la congestione del porto;

(10) considerando che in tal caso, a norma dell'articolo 11 della direttiva 95/21/CE, gli Stati membri devono introdurre misure ben coordinate per assicurare che alle navi autorizzate a lasciare il porto senza regolare certificazione ISM sia negato, fino al rilascio di certificati validi conformi al codice ISM, l'accesso a qualsiasi porto all'interno della Comunità, senza pregiudizio del paragrafo 6 del suddetto articolo;

⁽¹⁾ GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 33.

⁽²⁾ Parere espresso il 10 dicembre 1997 (GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 64).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 1997, (GU C 388 del 22. 12. 1997 pag. 16), posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 1998 (GU C 91 del 26. 3. 1998, pag. 28) e decisione del Parlamento europeo del 31 marzo 1998 (GU C 138 del 4. 5. 1998).

⁽⁴⁾ GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 30. 12. 1995, pag. 14.

- (11) considerando che soltanto lo Stato che ha disposto il fermo può revocare il divieto di accesso ai porti comunitari; che tale Stato può accettare, se desidera, da un altro Stato membro, informazioni a riprova del fatto che la nave è provvista di certificati validi rilasciati in conformità del codice ISM;
- (12) considerando che dovrebbe essere possibile modificare la direttiva 95/21/CE con procedura semplificata per tener conto degli emendamenti introdotti nelle convenzioni internazionali e nel protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo indicato all'articolo 2 di detta direttiva; che la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva sembra essere la più appropriata per l'introduzione di tali modifiche; che l'articolo 19 dovrebbe essere completato in tal senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/21/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 2 è modificato come segue:
- a) al punto 1, i termini «in vigore alla data di adozione della presente» sono sostituiti dai termini «in vigore al 1° luglio 1998»;
- b) al punto 2, i termini «quale risulta alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti da «quale risulta al 14 gennaio 1998».
- 2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Procedura applicabile in caso di assenza dei certificati ISM

1. Quando dall'ispezione a bordo di una nave alla quale, nell'ambito della Comunità europea, al momento dell'ispezione si applica il codice ISM, risulta mancante la copia del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza rilasciati conformemente al codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), l'autorità competente provvede al fermo della nave.

2. Nonostante l'assenza della documentazione di cui al paragrafo 1, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino un fermo, l'autorità competente può revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. In caso di una decisione di questo tipo l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a qualsiasi nave autorizzata a lasciare un porto di uno Stato membro nelle circostanze di cui al para-

grafo 2 sia rifiutato l'accesso ad ogni porto della Comunità, eccettuati i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 6, finché il proprietario o l'armatore della nave comprovi, con soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stato dichiarato il fermo, che la nave dispone di certificati validi rilasciati in conformità del codice ISM. Le pertinenti disposizioni in cui all'articolo 11 si applicano anche se si riscontrano carenze di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non possano essere corrette nel porto in cui è avvenuto il fermo.»

- 3) All'articolo 19 è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) adeguare le date di cui all'articolo 2 per tenere conto degli emendamenti che sono entrati in vigore per quanto riguarda le convenzioni internazionali e il MOU di cui al predetto articolo, fatti salvi i protocolli di tali convenzioni.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1998

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(98/297/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio del 26 settembre 1994 che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo che scade il 20 settembre 1998 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Antoon Stokkers,

viste le candidature presentate dal governo olandese,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. A.A. Jaarsma è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Antoon Stokkers per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

⁽¹⁾ GU L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 1998
che nomina due membri del Comitato economico e sociale

(98/298/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 194,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio del 26 settembre 1994 che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo che scade il 20 settembre 1998 ⁽¹⁾,

considerando che due seggi di membro del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra H.C.J. van den Burg e del sig. A. Lönnberg,

viste le candidature presentate dal governo svedese e olandese,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra J.F.E. van der Hooft e il sig. E.E. Ehnmark sono nominati membri del Comitato economico e sociale in sostituzione della sig.ra H.C.J. van den Burg e del sig. A. Lönnberg per la restante durata del loro mandato, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

⁽¹⁾ GU L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1998

che respinge la richiesta presentata dalla Renak International GmbH (Germania) di esenzione, a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(98/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, operata dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 71/97, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

originarie di questo paese (in appresso «il dazio antidumping esteso»).

- (2) Il 4 aprile 1997, la Renak International GmbH ha chiesto l'esenzione dal dazio antidumping esteso ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, ottenendo la sospensione del pagamento dal dazio a decorrere da tale data.
- (3) Per verificare se le operazioni della Renak International GmbH rientrassero nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento di base»), eludendo così le misure in vigore, la Commissione ha chiesto alla società in questione, e ha ottenuto da essa, le informazioni necessarie, che ha verificato presso la sua sede.
- (4) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° agosto 1996 e il 31 gennaio 1997.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Condizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base

a) *Inizio o sostanziale incremento delle operazioni*

- (5) La Renak International è stata acquistata da un'azienda cinese di biciclette nel 1993 ed ha avviato le operazioni di assemblaggio di biciclette nel giugno 1995, dopo l'inchiesta iniziale sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

b) *Percentuale del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato pari al 60 %*

- (6) È stato stabilito che la percentuale di parti cinesi utilizzate nelle operazioni di assemblaggio della società era pari mediamente al 69 % del valore complessivo delle parti utilizzate per l'assemblaggio delle biciclette.

c) *Percentuale del valore aggiunto alle parti immesse (norma del 25 %)*

(7) Si è altresì stabilito che il valore aggiunto nella Comunità (in base ai modelli) alle parti immesse nelle operazioni di assemblaggio era mediamente pari al 23 % del costo di fabbricazione di una bicicletta completa ed era quindi inferiore alla soglia del 25 % fissata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

d) *Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping*

i) *Indebolimento degli effetti riparatori*

(8) La Commissione ha applicato il metodo descritto ai punti 19 e 20 del regolamento (CE) n. 71/97. È stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita di tutte le biciclette assemblate dalla Renak International e vendute nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e i prezzi all'esportazione delle biciclette cinesi, depurati dagli effetti del dumping, accertati nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(9) Il confronto è stato effettuato tra gruppi di biciclette identici o comparabili e i prezzi delle biciclette assemblate sono stati adeguati per poter effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale. I margini dei gruppi per i quali era stato accertato che gli effetti riparatori del dazio erano stati indeboliti in termini di prezzi, sono stati espressi in percentuale del valore complessivo delle importazioni non oggetto di dumping (cif frontiera comunitaria) delle biciclette cinesi, stabilito nell'inchiesta iniziale, per tutti i gruppi presi in considerazione ai fini del confronto.

(10) Dal confronto è risultato che i prezzi di vendita delle biciclette assemblate erano inferiori ai prezzi all'esportazione non oggetto di dumping delle biciclette cinesi nel periodo dell'inchiesta iniziale di un margine medio del 15 %.

ii) *Elementi di prova dell'esistenza del dumping*

(11) I prezzi di vendita delle biciclette assemblate dalla Renak International nella Comunità europea sono stati confrontati con i valori normali precedentemente stabiliti per biciclette comparabili, applicando i medesimi criteri e lo stesso paese di riferimento, cioè Taiwan, adottati nell'inchiesta originale, il più correttamente possibile. I modelli comparabili reperiti rappresentavano l'86 % delle

unità prodotte dalla Renak International durante il periodo dell'inchiesta e sono stati ritenuti rappresentativi della produzione complessiva di tale società.

(12) Dato che, per gli esportatori interessati, il valore normale era stato stabilito a livello fob Taiwan, i prezzi di rivendita nella Comunità dovevano essere a un livello comparabile. Il confronto effettivo è stato quindi effettuato tra i livelli fob Cina/fob Taiwan.

(13) È stato riscontrato un margine di dumping del 19 %.

C. CONCLUSIONE

(14) Alla luce di quanto precede, è stato stabilito che le operazioni di assemblaggio della Renak International GmbH durante il periodo dell'inchiesta rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/97, è revocata, per quanto riguarda la Renak International GmbH, la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso.

(15) La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre che la domanda di esenzione fosse respinta e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni sono state prese in considerazione e, all'occorrenza, le risultanze sono state modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È respinta la richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla Renak International GmbH a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 89/97.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e a Renak International GmbH, Dammsteinstraße 15, D-08468 Reichenbach.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente